

# COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

Rovigo

Via Roma, 27 – cap. 45010

Mail : [protocollo.comune.pettorazza.ro.it@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.pettorazza.ro.it@pecveneto.it)  
[segreteria@comune.pettorazza.ro.it](mailto:segreteria@comune.pettorazza.ro.it)

Data:25/03/2016

prot.: 1238

## UFFICIO TECNICO

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

da pubblicare ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;

variante al regolamento edilizio allegato al allo strumento generale (P.R.G.) ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. l) L.R. n. 61/1985.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato

- che questo Comune è dotato di P.R.G. approvato con delibera della G.R.Veneto n.ro 3197 del 08/11/2002;
- che è stata approvata la variante parziali ai sensi dell'art. 50 L.R. 61/1985 mediante delibera di C.C. n.ro 27 del 26/09/2003

Premesso che:

- l'articolo 4 del Testo unico dell'Edilizia – D.P.R. n. 380/2001 – al comma 1-ter (introdotto dalla Legge n. 134/2012), prevede l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali, ai fini del conseguimento del titolo edilizio, che sia obbligatoriamente prevista “... per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no....”;
- il medesimo articolo 4, al comma 1-quinquies, precisa che le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 30, comma 1, lettera f) della Legge n. 98/2013 ha introdotto l'articolo 23-bis del d.p.r. 380/2001 che prevede, al comma 4, quanto segue:  
“All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa

*denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma."*

- il D.L. n. 69/2013 (cosiddetto "decreto del fare"), convertito poi in Legge n. 98/2013 del 09.08.2013, amplia la fattispecie della "ristrutturazione edilizia" (con conseguente variazione del testo dell'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della sagoma e ricomprendendovi anche la ricostruzione di edifici già crollati, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, e per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/2004 i suindicati interventi costituiscono ristrutturazione edilizia solo ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio;

- a seguito delle modifiche introdotte dal citato Decreto risultano, pertanto, soggetti a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) anche i seguenti interventi (prima soggetti a permessi di costruire o, in alternativa, alla cosiddetta "super-Dia"):

a) ristrutturazione edilizia, inteso come intervento che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modificazioni della sagoma, a condizione che abbia per oggetto immobili non soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/2004;

b) demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni per adeguamento normativa antisismica);

c) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, che alterano la sagoma degli edifici, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, sempre che abbiano per oggetto immobili non sottoposti a vincoli ex D. Lgs. n. 42/2004;

d) varianti a permessi di costruire, anche se incidenti sulla sagoma dell'edificio, qualora riguardino immobili non soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/2004;

DATO atto che il Comune deve provvedere ai sensi dell'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001 ad individuare, nelle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei

lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, le aree nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma (e nelle eventuali restanti aree interne alle predette zone gli interventi cui è applicabile la S.C.I.A. non possono avere inizio prima del decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione);

Considerato che:

- l'art. 10 comma 1 del D.P.R. 380/2001, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013, e poi dall'art. 17, comma 1, lettera d), decreto-legge n. 133 del 2014, prevede che:

*“Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:*

*a) gli interventi di nuova costruzione;*

*b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;*

*c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.”*

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, la totalità delle aree rientranti nel “Centro Storico – zona A” secondo il P.R.G. vigente nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;

Ritenuto altresì di introdurre nel Regolamento Edilizio del Comune, ai sensi dell'art. 4 c. 1-ter del D.P.R. 380/2001, il seguente articolo:

*“Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, è obbligatoriamente prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.*

*Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche”*

*In conformità alle disposizioni sopra descritte, si indicano le seguenti regole di dettaglio:*

*- per spazio a parcheggio è da intendersi un insieme di uno o più aree di sosta. nell'ambito dello spazio a parcheggi coperti e scoperti occorre riservare almeno uno stallo di sosta alle autovetture*

*elettriche dotato di impianto di ricarica delle batterie azionabile in sicurezza direttamente dagli utilizzatori ed in grado di erogare una potenza di almeno 6 KW;*

*- per ciascun box auto occorre installare una presa per la ricarica dei veicoli in grado di erogare una potenza di almeno 3 KW.*

*2. - Il presente articolo, ai sensi e per gli effetti del comma 1- quinquies dell'art. 4 del D.P.R. 380/01, non si applica agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.*

*3. - A partire dal 1.06.2014, le opere edilizie per le installazioni delle infrastrutture di ricarica elettrica in edifici in condominio, sono approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 1136 C.C.*

*4. - Nel caso in cui il Condominio rifiuti di assumere, o non assume entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le necessarie deliberazioni, il condomino interessato può installare a proprie spese i dispositivi necessari.*

*5. - Le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, pubbliche o private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.*

*6. - La realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dovrà rispondere agli standard fissati dagli organismi nazionali ed europei di normalizzazione*

*7. - Con deliberazione della Giunta Comunale può essere accordato l'esonero e determinate le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti ad attivare infrastrutture di ricarica elettrica veicolare."*

RITENUTA inoltre la necessità di aggiornare ed adeguare gli artt. 15 e 16 del Regolamento edilizio, riformulandone il testo come di seguito indicato:

***Art. 15 - Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e succ. modifiche ed integrazioni – interventi soggetti a semplice autorizzazione***

***Gli interventi soggetti a D.I.A. di cui all'art. 22 del D.P.R. 380/2001 sono ora soggetti a S.C.I.A.:***

***1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. (comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)***

***2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.***

***(comma modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)***

***2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti***

dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

*(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)*

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.).  
*(comma modificato dall'art. 54, comma 1, lettera f), legge n. 221 del 2015)*

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.

**Per l'esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici e' richiesta l'autorizzazione edilizia nei seguenti casi :**

- tende parasole appoggiate al terreno o con sporgenza superiore a m. 2,00;
- cartelloni, insegne ed altri indicatori pubblicitari, nei casi previsti dal regolamento comunale di pubblicità;

- vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi di uso pubblico;
- lapidi e cippi commemorativi;
- manufatti prefabbricati di altezza non superiore a m. 2,30 con utilizzazione a scopo ornamentale (es. gazebo etc.) la cui dimensione massima in pianta (**escluso lo sporto che dovrà massimo essere di cm. 40**) sia superiore a mq. 10 e inferiore a mq. 20 e che siano aperti su tutti i lati;
- strutture facilmente rimovibili assemblate per usi non permanenti **e la cui temporalità sia inferiore a 1 anno e con dimensione massima di mq. ;**
- Interventi degli enti erogatori dei servizi (luce, acqua, gas, telefonia, ecc..) allacciamenti, manutenzioni ecc..
- manufatti prefabbricati di altezza non superiore a mt. 3,5 (calcolati anche in altezza **media intradosso solaio**), la cui struttura mista (legno, arelle, tela, vetroresina, telate tipo catramato, ecc,) facilmente rimovibile, possa essere collocata isolata, o in aderenza ad un fabbricato che abbiano almeno 2 lati aperti, oppure con strutture di tamponamento di tipo alveolare. (la dimensione massima coperta in pianta non deve essere superiore comunque a 1/3 della superficie coperta dal fabbricato esistente)
- Manufatti da adibire a ricovero attrezzi realizzate in strutture modulari a pannello tipo prefabbricato, anche leggero o in legno (coperture tradizionali), interamente chiuse sui lati le cui dimensioni massime siano di cm. 270 **in altezza misurata nella quota massima intradosso solaio copertura**, con superfici coperte max **20,00 mq.** tale intervento potrà essere autorizzato solo se realizzati a distanza dai confini di cui analoga costruzione soggetta a **permesso di costruire** , fatta salva l'autorizzazione del proprietario confinante per distanza inferiori. Tali strutture potranno autorizzarsi fino ad un massimo di mq. 50,00 di superficie coperta qualora l'area in proprietà (o altro diritto reale di godimento) su cui ricade il manufatto sia di superficie ampia e in ogni caso maggiore di mq. 5.000;

cambi di destinazione d'uso senza opere, che non comportano un aumento degli oneri di cui all'art. 3 della Legge 10/77 e comunque nel rispetto della L. 122/89.

g) per norme integrative alcuni soggetti autorizzati sono sostituiti **dalla S.C.I.A.**, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 380 del 06/06/2001

2. Per gli interventi descritti al successivo art. 16, soggetti ad autorizzazione edilizia, potrà, in alternativa, essere presentata **S.C.I.A. EDILIZIA**.

## **Art. 16 - Interventi liberi - strumenti attuativi –**

### **A – Interventi liberi:**

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di occupazione precaria e temporanea del suolo (quali box, baracche ad uso cantiere, gazebo – **tettoie, casette** con altezza inf. a mt. 2,20 (**misurato in quota media intradosso solaio**) e superficie coperta inferiore a mq. 10,00, impianti coperti per sagre ed altre manifestazioni pubbliche, ecc.) e gli altri interventi di cui al 3° Comma dell'art. 76 della L.R. 61/85, non richiedono alcuna comunicazione preventiva né atti di assenso da parte del Comune.

2. Entro cinque giorni dall'esecuzione degli interventi di attuazione di ordinanze comunali e di quelli di assoluta urgenza o necessità, per evitare pericoli alla pubblica incolumità, il privato

comunica al Comune le circostanze che hanno motivato la loro esecuzione, il nominativo del direttore dei lavori e della ditta esecutrice.

3. Le circostanze di pericolo o di pubblica incolumità autorizzano l'esecuzione solo dei lavori strettamente necessari, ogni altro intervento va richiesto ed eseguito nel rispetto del presente regolamento.

4. E' vietata l'artificiosa suddivisione dei lavori in distinti progetti di manutenzione ordinaria.

5. Modesti interventi di sistemazione ambientale di terreni a scopo di miglioria fondiaria per appezzamenti di terreno non superiori a mq. 10.000.

Considerato che in relazione alla specificità sopraesposta e alla coerenza rispetto ad indirizzi generali proprio del P.R.G. e delle Norme Tecniche di Attuazione, si ritiene che il percorso procedurale della variante parziale ai sensi del 4° comma lettera l), dell'art. 50 della L.R. n. 61/1985 ammessa nel regolamento edilizio, sia più coerente e rispondente ad un obiettivo di chiarezza ed efficacia amministrativa;  
Visto l'art. 48 comma 1 bis della L.R. n. 11/2004;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 circa le competenze del Consiglio Comunale;

Per le motivazione esposte in premessa

#### DELIBERA

1) adottare la variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. l) delle L.R. n. 61/1985 e s.m.i. che segue:

A) introdurre nel Regolamento Edilizio all'articolo 19 punto 1<sup>a</sup> è aggiunta la lettera p), con il seguente testo:

##### **"APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI**

*Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, è obbligatoriamente prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.*

*Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche"*

B) Introdurre nel Regolamento Edilizio l'articolo 22-bis, con il seguente testo:

##### **"procedimento per l'utilizzo della S.C.I.A. nelle zone territoriali omogenee A - Centro Storico"**

*1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, si individua la totalità delle aree rientranti nel "Centro Storico – zona A" secondo il P.R.G. vigente, nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di*

*demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;*

*2) il precedente punto dispositivo 1B) contiene disposizioni limitate alla forma del titolo edilizio e rimangono ferme tutte le disposizioni normative e regolamentari riguardanti gli interventi consentiti nelle varie zone di tipo "A", ed in particolare quelle puntuali contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione;*

C) modifica di parte degli artt. 15 e 16 del R.E. e che andrà integralmente così riscritto:

***Art. 15 - Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e succ. modifiche ed integrazioni – interventi soggetti a semplice autorizzazione***

Gli interventi soggetti a D.I.A. di cui all'art. 22 del D.P.R. 380/2001 sono **ora soggetti a S.C.I.A.:**

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. (comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

(comma modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i



piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.). *(comma modificato dall'art. 54, comma 1, lettera f), legge n. 221 del 2015)*

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.

**Per l'esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici e' richiesta l'autorizzazione edilizia nei seguenti casi :**

- tende parasole appoggiate al terreno o con sporgenza superiore a m. 2,00;
- cartelloni, insegne ed altri indicatori pubblicitari, nei casi previsti dal regolamento comunale di pubblicità;
- vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi di uso pubblico;
- lapidi e cippi commemorativi;
- manufatti prefabbricati di altezza non superiore a m. 2,30 con utilizzazione a scopo ornamentale (es. gazebo etc.) la cui dimensione massima in pianta **(escluso lo sporto che dovrà massimo essere di cm. 40) sia superiore a mq. 10 e inferiore a mq. 20 e che siano aperti su tutti i lati;**
- strutture facilmente rimovibili assemblate per usi non permanenti **e la cui temporalità sia inferiore a 1 anno e con dimensione massima di mq. ;**
- Interventi degli enti erogatori dei servizi (luce, acqua, gas, telefonia, ecc..) allacciamenti, manutenzioni ecc..

- manufatti prefabbricati di altezza non superiore a mt. 3,5 (calcolati anche in altezza **media intradosso solaio**), la cui struttura mista (legno, aelle, tela, vetroresina, telate tipo catramato, ecc.) facilmente rimovibile, possa essere collocata isolata, o in aderenza ad un fabbricato che abbiano almeno 2 lati aperti, oppure con strutture di tamponamento di tipo alveolare. (la dimensione massima coperta in pianta non deve essere superiore comunque a 1/3 della superficie coperta dal fabbricato esistente)
- Manufatti da adibire a ricovero attrezzi realizzate in strutture modulari a pannello tipo prefabbricato, anche leggero o in legno (coperture tradizionali), interamente chiuse sui lati le cui dimensioni massime siano di cm. 270 **in altezza misurata nella quota massima intradosso solaio copertura**, con superfici coperte max **20,00 mq.** tale intervento potrà essere autorizzato solo se realizzati a distanza dai confini di cui analoga costruzione soggetta a **permesso di costruire**, fatta salva l'autorizzazione del proprietario confinante per distanza inferiori. Tali strutture potranno autorizzarsi fino ad un massimo di mq. 50,00 di superficie coperta qualora l'area in proprietà (o altro diritto reale di godimento) su cui ricade il manufatto sia di superficie ampia e in ogni caso maggiore di mq. 5.000;

cambi di destinazione d'uso senza opere, che non comportano un aumento degli oneri di cui all'art. 3 della Legge 10/77 e comunque nel rispetto della L. 122/89.

g) per norme integrative alcuni soggetti autorizzati sono sostituiti **dalla S.C.I.A.**, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 380 del 06/06/2001

2. Per gli interventi descritti al successivo art. 16, soggetti ad autorizzazione edilizia, potrà, in alternativa, essere presentata **S.C.I.A. EDILIZIA**.

## ***Art. 16 - Interventi liberi - strumenti attuativi –***

### **A – Interventi liberi:**

6. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di occupazione precaria e temporanea del suolo (quali box, baracche ad uso cantiere, gazebo – **tettoie, casette** con altezza inf. a mt. 2,20 (**misurato in quota media intradosso solaio**) e superficie coperta inferiore a mq. 10,00, impianti coperti per sagre ed altre manifestazioni pubbliche, ecc.) e gli altri interventi di cui al 3° Comma dell'art. 76 della L.R. 61/85, non richiedono alcuna comunicazione preventiva né atti di assenso da parte del Comune.

7. Entro cinque giorni dall'esecuzione degli interventi di attuazione di ordinanze comunali e di quelli di assoluta urgenza o necessità, per evitare pericoli alla pubblica incolumità, il privato comunica al Comune le circostanze che hanno motivato la loro esecuzione, il nominativo del direttore dei lavori e della ditta esecutrice.

8. Le circostanze di pericolo o di pubblica incolumità autorizzano l'esecuzione solo dei lavori strettamente necessari, ogni altro intervento va richiesto ed eseguito nel rispetto del presente regolamento.

9. E' vietata l'artificiosa suddivisione dei lavori in distinti progetti di manutenzione ordinaria.

10. Modesti interventi di sistemazione ambientale di terreni a scopo di miglioria fondiaria per appezzamenti di terreno non superiori a mq. 10.000.

2) incaricare l'ufficio tecnico ad ogni atto inerente e conseguente al presente provvedimento compreso l'iter previsto ai sensi del citato art. 50, commi 6 e 7 della L.R. n. 61/1985;

3) dare atto che lo il presente provvedimento è stato pubblicato ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;

4) dare atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39, comma 1 lett.a) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".